



ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO  
TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI °

## RIVALUTAZIONE PER GLI ANNI 2012 E 2013

Come già indicato (circ. Inps nn° 10/12 e 149/12) per gli anni 2012 e 2013 ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il minimo perequato non è stata a suo tempo attribuita alcuna rivalutazione. La rivalutazione automatica prevista dal D.L. 65 per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta con riferimento al trattamento complessivo derivante dalla somma di tutti i trattamenti facenti capo allo stesso soggetto.

Il trattamento complessivo viene quindi inquadrato nella fascia di riferimento prevista, e ad esso viene applicato per l'intero importo un unico coefficiente di rivalutazione, come riepilogato nelle tabelle seguenti riportate nel messaggio INPS in esame.

Fasce trattamento complessivo	% indice perequazione da attribuire
Fino a 3 volte il TM	100
Da 3 TM a 3 TM perequato	Importo garantito
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	40
Da 4 TM a 4 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	20
Da 5 TM a 5 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	10
Da 6 TM a 6 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 6 volte il TM	Zero

A titolo indicativo vengono riportati alcuni esempi (di cui al Msg. Inps n° 4993/15) di calcolo di perequazione prevista dalla norma in esame per gli anni 2012 e 2013; il calcolo è applicato a trattamenti di pensione rispettivamente dell'importo di euro 1500, 2000 e 2500, i quali si collocano all'interno delle prime tre fasce (con relativa fascia di garanzia), e viene indicato il relativo aumento mensile:

Anno	Perequazione in applicazione del DL 65/2015			Mensile attuale	Aumento mensile
	Mensile da perequare	Calcolo	Mensile perequato		
PRIMA FASCIA (fra 3TM e 4TM)					
2012	1.500,00	$1.500,00 * 0,0108$	1.516,20	1.500,00	16,20
2013	1.516,20	$1.516,20 * 0,0120$	1.534,40	1.500,00	34,40
SECONDA FASCIA (fra 4TM E 5TM)					
2012	2.000,00	$2.000,00 * 0,054$	2.010,80	2.000,00	10,80
2013	2.010,80	$2.010,80 * 0,060$	2.022,87	2.000,00	22,87
TERZA FASCIA (fra 5TM E 6TM)					
2012	2.500,00	$2.500,00 * 0,027$	2.506,75	2.500,00	6,75

2013	2.506,75	2.506,75 * 0,030	2.514,28	2.500,00	14,28
------	----------	------------------	----------	----------	-------

### RIVALUTAZIONE PER GLI ANNI 2014 E 2015

Viene ricordato che dal 2014 la rivalutazione, era stata già nuovamente attribuita anche ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 483, Legge n° 147/13, le quali sono rimaste immutate.

Gli importi delle pensioni comprese fra tre e sei volte il minimo vengono incrementati negli anni 2014 e 2015 per effetto della perequazione che gli stessi subiscono nel 2012 e nel 2013, ai sensi dell'art. 24, comma 25 bis, lettera a), Legge n° 214/11. Tale ultima disposizione prevede che per determinare gli importi da mettere in pagamento nel 2014 e 2015 a titolo di arretrati e di nuovo rateo pensionistico la perequazione sia attribuita nel 2012 e nel 2013 secondo gli indici della seguente tabella:

Fasce trattamento complessivo	% indice perequazione da attribuire
Fino a 3 volte il TM	100
Da 3 TM a 3 TM perequato	Importo garantito
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	8
Da 4 TM a 4 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	4
Da 5 TM a 5 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	2
Da 6 TM a 6 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 6 volte il TM	Zero

L'INPS ha comunicato che, alle pensioni interessate verrà attribuito fino al mese di luglio 2015 un arretrato dato dalla differenza fra il nuovo importo di pensione (maggiore in conseguenza del fatto che l'importo di partenza su cui sono state applicate le regole di perequazione di cui alla Legge n° 147/13 è più alto di quello originario) e gli importi già corrisposti, mentre la rata di pensione verrà adeguata dal mese di Agosto e fino al 31 Dicembre 2015.

Di seguito l'esempio di calcolo degli arretrati 2014 e 2015 e del nuovo rateo a partire da Agosto 2015 per pensioni i importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all'interno di ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. Si precisa che il calcolo è stato sviluppato attribuendo all'anno 2015 la perequazione previsionale dello 0,3%, come effettuato in sede di rinnovo per il 2015.

Anno	Perequazione in applicazione del DL 65/2015			Mensile attuale	Aumento mensile
	Mensile da perequare	Calcolo	Mensile perequato		
PRIMA FASCIA (fra 3TM e 4TM)					
2012	1.500,00	1.500,00 * 0,00216	1.503,24	1.500,00	-
2013	1.503,24	1.503,24 * 0,00240	1.506,85	1.500,00	-
2014	1.506,85	1.506,85 * 0,01045	1.522,60	1.515,68	6,92
2015	1.522,60	1.522,60 * 0,00285	1.526,94	1.520,00	6,94
SECONDA FASCIA (fra 4TM E 5TM)					
2012	2.000,00	2.000,00 * 0,00108	2.002,16	2.000,00	-

2013	2.002,16	2.002,16 * 0,00120	2.004,57	2.000,00	-
2014	2.004,57	2.004,57 * 0,00825	2.021,11	2.016,50	4,61
2015	2.021,11	2.021,11 * 0,00225	2.025,66	2.021,04	4,62
TERZA FASCIA (fra 5TM E 6TM)					
2012	2.500,00	2.500,00 * 0,00054	2.501,35	2.500,00	-
2013	2.501,35	2.501,35 * 0,00060	2.502,86	2.500,00	-
2014	2.502,86	2.502,86 * 0,00550	2.516,63	2.513,75	2,88
2015	2.516,63	2.516,63 * 0,00150	2.520,41	2.517,53	2,88

### RIVALUTAZIONE A PARTIRE DALL'ANNO 2016

A partire dall'anno 2016 gli importi che saranno messi in pagamento saranno funzione della perequazione attribuita ai sensi dell'art. 24, comma 25 bis, lett. b), Legge n° 214/11, nel biennio 2012-2013 e della perequazione attribuita negli anni 2014 e 2015 secondo le regole già in vigore e stabilite con la citata Legge n° 147/13.

I nuovi indici di perequazione per gli anni 2012 e 2013 che produrranno effetti a partire dal 2016 sono i seguenti:

Fasce trattamento complessivo	% indice perequazione da attribuire
Fino a 3 volte il TM	100
Da 3 TM a 3 TM perequato	Importo garantito
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	20
Da 4 TM a 4 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	10
Da 5 TM a 5 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	5
Da 6 TM a 6 TM perequato *	Importo garantito
Oltre 6 volte il TM	Zero

Di seguito viene riportato l'esempio di calcolo dell'importo della pensione a partire dal 2016 per pensioni di importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all'interno di ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. L'Istituto ha specificato che, l'esempio è stato sviluppato attribuendo all'anno 2016 una perequazione previsionale dello 0,4% e calcolando il 2015 sulla base della perequazione definitiva allo 0,2%, così come avverrà al rinnovo per l'anno 2016.

Anno	Perequazione in applicazione del DL 65/2015			Mensile attuale	Aumento mensile
	Mensile da perequare	Calcolo	Mensile perequato		
PRIMA FASCIA (fra 3TM e 4TM)					
2012	1.500,00	1.500,00 * 0,00540	1.508,10	1.500,00	-
2013	1.508,10	1.508,10 * 0,00600	1.517,15	1.500,00	-
2014	1.517,15	1.517,15 * 0,01045	1.533,01	1.515,68	-
2015	1.533,01	1.533,01 * 0,00190	1.535,93	1.520,00	-

2016	1.535,93	1.535,93 * 0,00380	1.541,77	1.524,84	17,43
SECONDA FASCIA (fra 4TM E 5TM)					
2012	2.000,00	2.000,00 * 0,00270	2.005,40	2.000,00	-
2013	2.005,40	2.005,40 * 0,00300	2.011,42	2.000,00	-
2014	2.011,42	2.011,42 * 0,00825	2.028,02	2.016,50	-
2015	2.028,02	2.028,02 * 0,00150	2.031,07	2.019,53	-
2016	2.031,07	2.031,07 * 0,00300	2.037,17	2.025,59	11,58
TERZA FASCIA (fra 5TM E 6TM)					
2012	2.500,00	2.500,00 * 0,00135	2.503,38	2.500,00	-
2013	2.503,38	2.503,38 * 0,00150	2.507,14	2.500,00	-
2014	2.507,14	2.507,14 * 0,00550	2.520,93	2.513,75	-
2015	2.520,93	2.520,93 * 0,00100	2.523,46	2.516,27	-
2016	2.523,46	2.523,46 * 0,00200	2.528,51	2.521,31	7,20

#### CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI

Il decreto prevede che le somme arretrate siano corrisposte dal 1° Agosto 2015. Tali somme arretrate vengono assoggettate alla tassazione con i criteri ordinari e quindi l'arretrato calcolato fino al 31 Dicembre 2014 è assoggettato a tassazione separata, mentre quello relativo al corrente anno è assoggettato a tassazione ordinaria.

#### RATEI AGLI EREDI

Nel messaggio l'Istituto ha fatto presente che le pensioni vigenti vengono rivalutate in maniera automatica e, pertanto, anche le pensioni ai superstiti, sia indirette che di reversibilità.

Diversamente, non vengono rivalutate in modo automatico le pensioni eliminate. Quindi, per ottenere le differenze spettanti è necessario produrre apposita domanda di rateo. Ciò vale anche nel caso di eliminazione della pensione per decesso. La domanda va presentata dagli eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già liquidato il rateo maturato e non riscosso.

L'INPS ha ricordato che la presentazione delle domande di rateo deve essere effettuata **esclusivamente con modalità telematica** utilizzando le procedure già esistenti e che non verranno prese in considerazione altre modalità di presentazione.

Inoltre, viene precisato che per le pensioni delle gestioni private e di spettacolo e sport può essere indicato nelle note: *ratei per sentenza Corte Costituzionale 70/2015*.

Le pensioni ai superstiti derivanti dalle suddette prestazioni interessate al ricalcolo per applicazione della sentenza saranno rideterminate d'ufficio con elaborazione centrale.

Pertanto, nessuna domanda di ricostituzione dovrà essere presentata per queste ultime prestazioni.